

# Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)

## Modifica del 23 giugno 2006

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 2005<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 23 giugno 2000<sup>2</sup> sugli avvocati è modificata come segue:

### *Art. 7*                    Condizioni di formazione

<sup>1</sup> Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato dev'essere titolare di una patente. I Cantoni possono rilasciare la patente soltanto alle seguenti condizioni:

- a. studi in giurisprudenza conclusi con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di *master* conferiti da un'università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi;
- b. un praticantato di almeno un anno svolto in Svizzera e concluso con il superamento di un esame vertente su conoscenze giuridiche teoriche e pratiche.

<sup>2</sup> I Cantoni in cui l'italiano è lingua ufficiale possono riconoscere un diploma estero equivalente alla licenza o al diploma di *master* ottenuto dopo studi in giurisprudenza in lingua italiana.

<sup>3</sup> Il diploma di *bachelor* in giurisprudenza è sufficiente per l'ammissione al praticantato.

### *Art. 8 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato deve adempiere le condizioni personali seguenti:

- b. non aver subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con la professione di avvocato, salvo che tali condanne non figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati;

<sup>1</sup> FF 2005 5907

<sup>2</sup> RS 935.61

*Art. 12 lett. f*

L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti:

- f. dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità professionale o fornire una garanzia equivalente;

*Art. 15*      Obbligo di comunicazione

<sup>1</sup> Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del loro Cantone l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.

<sup>2</sup> Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. L'articolo 8 capoverso 1 lettera b entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> del Codice penale.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker  
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006

Il presidente: Claude Janiak  
Il segretario: Ueli Anliker

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.<sup>5</sup>

14 novembre 2006

Cancelleria federale

<sup>3</sup> RU 2006 3459

<sup>4</sup> FF 2006 5333

<sup>5</sup> Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 26 ott. 2006.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

